

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815 Indirizzo internet: lazio.lnd.it E-mail: cr.lazio01@Ind.it

Stagione Sportiva 2023-2024 Comunicato Ufficiale N. 447 del 28/06/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 2 maggio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

237) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POLISPORTIVA VALLECORSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DROGHEO STEFANO FINO AL 12/04/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.339 LND DEL 11/04/2024

(Gara: FOLGORE AMASENO – POLISPORTIVA VALLECORSA del 7/04/2024 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024

Con delibera pubblicata sul C.U. n.339 del ìl'11/04/2024 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara FOLGORE AMASENO – POLISPORTIVA VALLECORSA del 7/04/2024 – Campionato Seconda Categoria, così disponeva:

"[..] esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe rileva: Al termine del I tempo, allorché l'Arbitro si stava dirigendo verso gli spogliatoi si accorgeva che il calciatore di riserva della Società POLISPORTIVA VALLECORSA, n. 6 in distinta, DROGHEO Stefano, entrava di corsa sul terreno di gioco ed arrivava a ridosso dello stesso urlando frasi di protesta nei suoi confronti, nel contempo gesticolando minacciosamente. Il Direttore di gara, cercava di raggiungere velocemente lo spogliatoio, ma si accorgeva che il predetto calciatore si avvicinava nuovamente e lo spingeva violentemente con entrambe le mani all'altezza della parte superiore della schiena, provocandogli forte dolore sia alla parte colpita, che al petto ed allo stomaco. Immediatamente provvedeva ad espellerlo e nel contempo intervenivano due Carabinieri, presenti nel recinto di gioco che lo accompagnavano in sicurezza all'interno del proprio spogliatoio senza subire ulteriori problemi. Li giunto l'Arbitro provava ancora forte dolore alle parti del corpo interessate e, non essendo più nelle condizioni psico-fisiche per proseguire la gara decideva di sospenderla definitivamente, sul risultato di FOLGORE AMASENO - POLISPORTIVA VALLECORSA 4 - 0, dandone

comunicazione ad entrambi i capitani. Successivamente, nonostante la presenza dei Carabinieri, si recava davanti lo spogliatoio l'allenatore della Società Polisportiva Vallecorsa, Sig. LAURETTI Benedetto, che minacciava di denunciare l'Arbitro qualora avesse dichiarato il falso sul referto di gara e di non segnalare l'accaduto. L'Arbitro lasciava l'impianto sportivo scortato dai Carabinieri, senza ulteriori conseguenze e si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Benedetto di Alatri, dove veniva sottoposto ad accertamenti e gli veniva refertata una diagnosi per aggressione fisica, con prognosi di giorni 1. In virtù a quanto sopra descritto, ai sensi dellart.10, comma 5 lett. b).

DELIBERA

- 1) di infliggere alla società POLISPORTIVA VALLECORSA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 4, (miglior risultato sul campo), nonché l'ammenda di euro 200,00;
- 2) di squalificare il calciatore n. 6 della Soc. POLISPORTIVA VALLECORSA, DROGHEO Stefano fino al 12/04/2026 (art.35, comma 1 e 2 del C.G.S.). Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dallart.35, comma 7 del C.G.S. e riportate nel Comunicato Ufficiale 49/A della FIGC del 12/10/2022;
- 3) di squalificare l'allenatore della Soc. POLISPORTIVA VALLECORSA, Sig. LAURETTI Benedetto per n. 2 gare. [..]".

Avverso il suindicato C.U. la POLISPORTIVA VALLECORSA proponeva reclamo, preceduto da rituale preannuncio, in relazione alla irrogazione della squalifica sino al 12/04/2026 del calciatore Drogheo Stefano.

A sostegno della propria domanda, la reclamante deduceva che il calciatore Drogheo, che nel corso della competizione si trovava in panchina come riserva, si sarebbe limitato a richiamare l'attenzione dell'arbitro al fine di segnalare un accenno di zuffa tra calciatori, e di esser poi espulso dal direttore di gara per proteste alla fine del primo tempo. Senonché, prima della ripresa del secondo tempo, il direttore di gara avrebbe sospeso la partita affermando di essere stato aggredito alle spalle dal calciatore Drogheo, il quale, appresa la notizia, si recava – previa autorizzazione dell'arbitro e alla presenza dei Carabinieri e dell'osservatore arbitrale – presso lo spogliatoio del direttore di gara per chiarire la situazione e la propria estraneità ai fatti a lui attribuiti. In detto frangente, sempre ad avviso della reclamante, l'arbitro avrebbe chiesto al calciatore Drogheo chi fosse stato a spingerlo, precisando che qualora il calciatore avesse rivelato il nominato del soggetto responsabile, l'espulsione sarebbe stata tolta al Drogheo ed irrogata all'effettivo autore del gesto. Il Drogheo non rispondeva, non conoscendo la risposta. Ad avviso della reclamante, la domanda dell'arbitro dimostrerebbe che questi non avesse alcuna certezza in ordine all'identità del soggetto che lo aveva spinto.

Alla riunione del 24 aprile 2024, tenutasi in modalità da remoto, il Collegio esaminava il reclamo in epigrafe.

Analizzando il referto arbitrale e i relativi supplementi - che come noto, rappresentano ai sensi dell'art. 61 CGS fonte di prova privilegiata incontestabile, salvo che per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - risulta ivi riportato che al termine del primo tempo, mentre il direttore di gara abbandonava il terreno di gioco per raggiungere il suo spogliatoio, questi notava che il calciatore di riserva n. 6 Drogheo entrava di corsa sul terreno di gioco arrivando faccia a faccia con il medesimo , urlandogli contro frasi di protesta e gesticolando in maniera minacciosa. L'arbitro cerca di raggiungere lo spogliatoio, ma voltandosi con la testa, notava che il Drogheo gli si avvicinava nuovamente spingendolo violentemente con entrambe all'altezza della parte superiore della schiena. Il direttore di gara accusava dolore sia alla parte colpita sia al petto che allo stomaco e, giunto nello spogliatoio, non ritenendo di non essere nelle condizioni psico-fisiche per continuare, l'arbitro aveva deciso di sospendere la competizione. L'arbitro dichiarava di essere certo dell'identità del calciatore Drogheo quale autore delle condotte de quibus, riportate nel referto arbitrale.

Esaminando la cartella clinica di P.S., tuttavia, le dichiarazioni rese dal direttore di gara agli operanti è riportato "arbitro di calcio riferita aggressione da persone NON NOTE durante una partita. (...) riferita aggressione verbale e fisica da persone non note durante una partita di calcio, riferisce essere stato spinto da dietro [..]".

Sulla scorta di tale incongruenza e contraddizione, questa Corte disponeva l'audizione dell'arbitro per chiarimenti (cfr C.U. n. 364 del 26 aprile 2024).

Nella riunione del 02/05/2024, celebratasi con modalità a distanza, il direttore di gara, alla presenza del rappresentante AIA, contattato in merito ai fatti accaduti nella gara in discorso, dichiarava di essersi voltato non appena sentita la spinta e di aver visto il calciatore Drogheo, con altri calciatori della squadra che lo trattenevano. Ancora, il direttore di gara dichiarava di aver chiesto al Drogheo che si era recato nello spogliatoio affermando con insistenza la propria estraneità, chi allora fosse stato a spingerlo.

Quanto alla nota del verbale di pronto soccorso nel quale il direttore di gara risulta aver dichiarato di aver subito una aggressione da "persone non note", lo stesso dichiarava di non sapersi spiegare il perché di tale nota.

Alla luce degli elementi sopra indicati, evidenzia Questa Corte Sportiva di Appello come non risulti chiara al Collegio la dinamica dei fatti, ritenendo piuttosto incerta e non lineare la ricostruzione prospettata dal direttore di gara nel referto arbitrale, nel verbale di p.s. e in sede di audizione, per poter giungere, con la necessaria certezza anche espressa nei termini del "più probabile che non" all'attribuzione delle specifiche e gravi condotte di cui all'art. 35 CGS, al calciatore Drogheo.

Ciò in quanto, da un lato, il Direttore di gara ha precisato di essere voltato di spalle al momento in cui riceveva il colpo e di aver visto dietro di sé il Drogheo.

Ancora, l'arbitro ha riferito che, tuttavia, nel detto frangente il Drogheo non sarebbe stato solo, bensì in compagnia di alcuni suoi compagni di squadra che lo stavano allontanando.

Circostanza, questa, che attesa la concitazione del momento, contribuisce a non rendere affatto chiara la dinamica dei fatti.

Ciò che risulta chiaramente ed inequivocabilmente è la dinamica dei fatti che vede il giocatore Drogheo al termine del primo tempo aver urlato contro il direttore di gara, addivenendo addirittura ad un' faccia a faccia' e proferendo frasi di protesta e gesticolando in maniera minacciosa.

E' verosimile che in tale contesto di foga e confusione vi sia stato un contatto fisico tra il calciatore e il direttore di gara.

A tal riguardo, ritiene, tuttavia, il Collegio come i fatti ascritti al calciatore Drogheo non possano essere sussunti nell'alveo della fattispecie della condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, di cui all'art. 35 CGS, ritenendo doversi derubricare la condotta posta in essere dal medesimo nella diversa fattispecie astratta ex art. 36 c. 1 lett.b), quale condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

Per altro verso, in favore della qualificazione giuridica prospettata da Questa Corte Sportiva d'Appello, milita lo stesso contenuto della cartella clinica di P.S. dell'Ospedale di Alatri, ove si è recato l'arbitro al termine della competizione in parola.

Dalla stessa, invero, si evince come il direttore di gara si presentasse vigile, orientato...con "assenza di ferite ecchimosi, ematomi o contusione apprezzabili, lieve dolenzia allo sterno alla digitopressione " (non già alla dorso o alle spalle), senza riportare conseguenze ; da cui si può ulteriormente e ragionevolmente desumersi come, in ogni caso, la condotta posta in essere nei riguardi dell'arbitro di cui al referto arbitrale, debba essere ridimensionata quanto alla reale portata offensiva ed esser ricondotta nell'alveo di cui all'art. 36 CGS, e ben distinto dalla condotta violenta di cui all'art. 35 CGS.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Drogheo Stefano a 10 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE F.to Elena Caminiti IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti 243) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MONTE MARIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MUNEVAR GONZALES GIAN CARLO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.351 LND DEL 18/04/2024

(Gara: ANGUILLARA CALCIO - MONTE MARIO del 14/04/2024 - Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024

Con delibera pubblicata il sul C.U. n. 351 del 18/04/2024 del Comitato Regionale il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara ANGUILLARA CALCIO – MONTE MARIO del 14/04/2024 – Campionato Prima Categoria irrogava al calciatore la qualifica di dieci gare effettive al calciatore MUNEVAR GONZALES GIAN CARLO perché: "[..] Ammonito per proteste nei confronti dell'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva espressioni irriguardose. Veniva quindi espulso. Alla notifica del detto provvedimento afferrava il braccio dell'arbitro rivolgendogli espressioni offensive e minacciose. Al termine della gara rientrava sul terreno di gioco reiterando le proteste nei confronti dell'arbitro nel contempo toccandolo più volte sulla spalla. Reiterava tale comportamento anche all'esterno dello spogliatoio arbitrale (art. 36 c. 1 lett. b de l CGS). [..]".

Avverso la suindicata decisione proponeva tempestivo reclamo, preceduto da rituale preannuncio, la società Monte Mario, chiedendo la riduzione della sanzione irrogata al calciatore, deducendone l'eccessiva afflittività rispetto ai fatti oggettivamente accaduti.

A sostegno della propria domanda la reclamante asseriva che il giocatore avrebbe protestato alzando il tono di voce con il direttore di gara, senza tuttavia, insultare e/o toccare l'arbitro aggressivamente.

La reclamante chiedeva di essere ascoltata.

Nella riunione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del 02/05/2024 Presidente erano presenti, per la reclamante, il Sig. Ceresi Claudio (Vice Presidente) – Dell'Olio Roberto (Dirigente) – Munevar Gian Carlo (calciatore) Tesserato per la Società Monte Mario.

In merito ai fatti accaduti durante la gara Anguillara Calcio – Monte Mario del 14/04/2024 Campionato di Prima Categoria, il I sig. Dell'Olio dichiarava di aver tenuto sotto controllo tutta la situazione e di essersi avvicinato al calciatore subito dopo l'espulsione, coincidente con il termine della gara, e di aver accompagnato l'arbitro nel tragitto per rientrare nello spogliatoio, negando espressioni offensive, o minacciose da parte del calciatore, salvo, al massimo, un contatto sulla spalla, che comunque il calciatore nega.

Il sig. Ceresi dichiarava che il gesto irrispettoso sarebbe consistito, al più, in un applauso fatto dal calciatore all'arbitro, a seguito del quale questi era stato ammonito per la seconda volta, e quindi giustamente espulso, dopodiché non risulterebbe esser successo nulla di più.

Il calciatore Munevar dichiarava di non aver proferito alcuna frase offensiva o minacciosa, l'unica cosa detta all'arbitro è stata "non mi è piaciuto il tono con cui mi hai parlato" ma niente di più e di non averlo toccato.

I medesimi si riportavano in ogni modo al reclamo trasmesso, e ne chiedono l'accoglimento, con la riduzione della squalifica comminata al calciatore Munevar.

Questa Corte ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento nei termini appresso indicati.

Preliminarmente, giova osservare come la condotta ascritta dal calciatore nel Comunicato Ufficiale n. 351 del 18.04.2024 trovi rispondenza nel referto arbitrale, che come noto, ai sensi dell'art. 61 CGS costituisce fonte di prova privilegiata incontestabile salvo che per contraddittorietà e/o manifesta irragionevolezza.

Tantomeno la stessa può ritenersi superata o superabile da mere affermazioni apodittiche della reclamante.

Orbene, la qualificazione giuridica prospettata dal giudice di prime cure rispetto al comportamento del calciatore Munevar ad avviso di Questa Corte Sportiva d'Appello risulta condivisibile, integrando la stessa fattispecie - "afferrava il braccio dell'arbitro rivolgendogli espressioni offensive e minacciose" - una condotta gravemente irriguardosa che si concretizza in un

CRL 447 LND/5

contatto fisico, sanzionata, con riferimento ai calciatori, dall'art. 36 CGS , il quale prevede la <u>sanzione minima</u> della squalifica per 8 giornate o a tempo determinato .

Con riferimento al profilo della dosimetria della sanzione da irrogarsi in concreto al calciatore, tuttavia, Questa Corte Sportiva non condivide l'aumento di 2 giornate operato dal Giudice Sportivo di prime cure rispetto alla previsione normativa sopra indicata, posto che tutta la dinamica censurata risulta essere avvenuta in un <u>unico contesto temporale</u> e non già in momenti distinti. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Munevar Gonzales Gian Carlo a 8 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE F.to Elena Caminiti IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 giugno 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, LIVIO

ZACCAGNINI

272) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PRO CALCIO CECCHINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE CONTI ANDREA PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MORONI GIANMARCO, PALONI VALERIO E RECINE ROBERTO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.351 C5 DEL 1/06/2024

(Gara: PRO CALCIO CECCHINA - CITTA DI SORA del 31/05/2024 - Coppa Lazio C5 Serie C2)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 438 del 21/06/2024

Con reclamo ritualmente notificato la Società Pro Calcio Cecchina ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 351/C5 del 1/06/2024, con il quale venivano disposte le sequenti sanzioni:

l'ammenda di Euro 150,00 a carico della società reclamante "perché propri sostenitori, nel corso della gara e in più occasioni, rivolgevano espressioni gravemente ingiuriose nei confronti degli arbitri. Inoltre uno di questi, durante l'intervallo, apriva indebitamente un cancello tentando di entrare nell'area spogliatoi, venendo allontanato a forza";

la squalifica dei calciatori Moroni Gianmarco, Paloni Valerio e Recine Roberto per 4 gare effettive, "perché a fine gara rivolgevano comportamento minaccioso ed espressioni ingiuriose agli arbitri. (Art. 36 comma 1 lett. a)";

la squalifica dell'allenatore Conti Andrea per 4 gare effettive "perché a fine gara rientrava nell'area spogliatoi mantenendo un comportamento minaccioso nei confronti degli arbitri e rivolgendo agli stessi espressioni ingiuriose. (Art. 36 comma 1 lett. a)".

Quanto alle squalifiche irrogate ai tesserati della Pro Calcio Cecchina, sia all'allenatore che ai calciatori, la reclamante contestava i suddetti provvedimenti e ne invocava una rivisitazione, non trovando le stesse, ad avviso della società, un riscontro specifico rispetto allo svolgimento dei fatti. In relazione all'ammenda, la reclamante negava qualsivoglia contestazione di propri sostenitori all'operato degli Arbitri, visto il risultato di 2-1 a fine primo tempo favorevole alla Pro Cecchina, tenuto altresì conto che "il dirigente Recine Luciano [che] si trovava all'esterno del campo di gioco, zona spogliatoi, non ha ravvisato l'irregolarità contestata".

Preliminarmente si osserva che l'odierno reclamo è inammissibile in relazione alla squalifica nei confronti dell'allenatore Conti Andrea ai sensi dell'art. 137, comma 3, del C.G.S.

Per quanto attiene alla squalifica per 4 gare a carico dei calciatori Moroni Gianmarco, Paloni Valerio e Recine Roberto, si fa osservare che il nuovo testo dell'art. 36 C.G.S., al primo comma lett. a), prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Nel caso in esame emerge dagli atti ufficiali di gara che i predetti calciatori (Moroni Gianmarco, Paloni Valerio e Recine Roberto) hanno posto in essere nei confronti degli Arbitri una condotta ingiuriosa e irriguardosa, che è stata sanzionata con il minino edittale delle 4 gare, come previsto dal sopra richiamato art. 36 C.G.S..

Alla luce di quanto sopra, le argomentazioni addotte nel reclamo a sostegno della invocata riduzione delle sanzioni irrogate ai predetti calciatori non possono trovare accoglimento, in quanto in radicale contrasto con il referto arbitrale – fonte privilegiata di prova – sul quale sono state riportate in maniera dettagliata le espressioni ingiuriose e minacciose profferite all'indirizzo degli

Arbitri.

Parimenti congrua risulta la misura dell'ammenda irrogata alla Pro Calcio Cecchina, in quanto commisurata alla natura e alla gravità dei fatti contestati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 C.G.S., come puntualmente richiamati negli atti ufficiali di gara.

Quanto alla produzione del video da parte della odierna reclamante e alla richiesta formulata a questa Corte di prenderne visione, si osserva che l'art. 58, comma 1, CGS, prevede che i mezzi di prova audiovisivi possano essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva "nei casi previsti dall'ordinamento federale" ed il successivo art. 61, comma 2 individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione "di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione" (comma 2), o "al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto" (comma 3). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente indicate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (Corte federale d'appello, sez. I, n.2/2022-2023).

Ne consegue che nel caso di che trattasi, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dal sopra citato art. 58, comma 1, CGS, la visione del video non è ammissibile.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Conti Andrea, ai sensi dell'art. 137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va incamerato.

IL RELATORE F.to Federica Campioni IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 giugno 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, LIVIO

ZACCAGNINI

273) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTA MENTANA CALCIO 1947, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAGANELLI MATTEO FINO AL 5/06/2028, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.425 LND DEL 5/06/2024

(Gara: NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA - CITTA MENTANA CALCIO 1947 del 3/06/2024 - Coppa Lazio Under 18)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 438 del 21/06/2024

La società Città Mentana Calcio ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva comminato la squalifica a carico del calciatore Paganelli Matteo fino al 5/06/2028.

Esaminati gli atti ufficiali questa Corte, preliminarmente, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art. 76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE F.to Livio Proietti IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 giugno 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI

275) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CASTALDO PAOLO PER 4 GARE E DEI CALCIATORI TIBERI ALESSANDRO, GIORDANI FRANCESCO, TOMASELLI LUCA ED HELTAI NICOLO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.117 LND DEL 18/06/2024

(Gara: D.PINO PUGLISI NETTUNO II – DOGANELLA CALCIO 2004 del 15/06/2024 – Coppa Provincia Under 19 Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 441 del 21/06/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Don Pini Puglisi ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo territoriale che aveva respinto il reclamo della stessa società avverso il regolare svolgimento della gara in epigrafe, comminando alla società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 oltre alle sanzioni disciplinari a carico dei tesserati e sopra elencate.

La società reitera le doglianze già articolate in primo grado ed, in particolare, contesta che vi fossero gli estremi per la sospensione della gara in quanto la squadra, a seguito delle espulsioni comminate, era rimasta in sette in campo e non in sei come sostiene il Direttore di gara nel referto. Sul punto precisa che il calciatore Heltai Nicolo non era in campo ma ancora in panchina in quanto la sostituzione riportata nel referto tra il numero 2 Minotto Alessandro e l'Heltai (numero 14 in distinta) non era mai avvenuta in quanto lo stesso numero 2 Minotto era un calciatore di riserva che non era mai stato utilizzato in campo.

Chiede quindi la ripetizione della gara e l'annullamento di tutte le sanzioni disciplinari comminate. Va preliminarmente osservato che le squalifiche per due gare nei confronti dei calciatori Tiberi, Giordani, Tomaselli ed Heltai sono inferiori al minimo reclamabile e quindi, per quanto attiene le loro posizioni inammissibile.

La squalifica per quattro gare comminata al calciatore Castaldo va invece confermata, con conseguente rigetto del reclamo sul punto, in quanto dalla lettura del referto emerge un comportamento successivo all'espulsione dal campo, comminata per doppia ammonizione, caratterizzato da ingiurie reiterate rivolte al direttore di gara; comportamento che giustifica la sanzione che il Giudice ha contenuto nel minimo edittale.

Per quanto attiene, invece, alle doglianze relative alla carenza dei presupposti per la sospensione della gara, le stesse appaiono fondate.

Infatti la Corte ha preliminarmente esaminato i documenti ufficiali di gara da cui emerge una insanabile discrasia tra la distinta di gara presentata dalla società Don Pino Puglisi e l'elenco dei calciatori partecipanti alla gara riportato nel referto arbitrale.

Nella prima il calciatore Minotto Alessandro che portava la maglia n. 2 appare inserito al dodicesimo posto con a fianco al nome la lettera (R) che lo caratterizza come calciatore di riserva. All'undicesimo posto in lista è collocato, invece, il calciatore Cola Riccardo con la maglia n. 19 che, quindi, è compreso negli undici calciatori scesi in campo all'inizio della gara.

Nel referto arbitrale il calciatore Minotto viene invece collocato al secondo posto in lista, quindi tra i calciatori che hanno iniziato la gara, ed il calciatore Cola al diciottesimo posto in lista, quindi tra i calciatori di riserva.

Nel referto poi viene indicata al 18' del secondo tempo la sostituzione tra il numero 2 Minotto ed il numero 14 Heltai, ma a quel momento il calciatore Minotto, secondo la distinta presentata dalla

società, non poteva essere in campo in quanto indicato come calciatore di riserva.

A fronte di questa patente incongruenza la Corte convocava il direttore di gara il quale, però, non era in grado di precisare le motivazioni della diversa compilazione del referto di gara rispetto alla distinta, confermando però che "a voce" prima della gara il dirigente della società Don Pino Puglisi gli aveva precisato che i calciatori che iniziavano la gara indossavano le maglie da 2 a 11 mentre il portiere aveva la maglia n. 20.

L'Arbitro però non ha spiegato perché, di fronte alla diversità di quanto affermato "a voce" rispetto a quanto emergeva chiaramente dalla distinta, non abbia richiesto al dirigente accompagnatore di procedere alla correzione della distinta ripristinando la corretta indicazione dei calciatori che entravano effettivamente in campo all'inizio della gara.

La Corte ritiene che, a fronte del dato documentale della distinta di gara proveniente dalla società e sottoscritta dal dirigente, qualsiasi altra modifica non possa esser presa in considerazione se non trova conferma nella correzione della distinta stessa, sottoscritta specificamente dal dirigente accompagnatore.

Infatti la distinta di gara assume un valore rilevante, poiché oltre a documentare chi è sceso effettivamente in campo e chi è stato invece elencato tra i calciatori di riserva, contiene la dichiarazione della società sulla regolarità di tesseramento e di posizione dei calciatori.

La trasposizione nel referto di gara, peraltro solo recentemente adottata, non costituisce invece una dichiarazione od attestazione da parte del direttore di gara che deve limitarsi alla mera copiatura dell'elenco.

Nella specie la distinta era inequivocabile in quanto, oltre alla posizione, i calciatori di riserva venivano indicati con l'apposizione a fianco della lettera R.

Ciò posto è evidente che il calciatore Heltai, espulso a seguito degli incidenti avvenuti intorno al 33' del secondo tempo non era in campo ma in panchina e nella confusione l'Arbitro ha considerato la sua espulsione come la guinta comminata a carico dei calciatori in campo.

La società era quindi ancora in campo con sette calciatori e non vi erano gli estremi per la sospensione della gara che andrà quindi ripetuta.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alle squalifiche a carico dei calciatori Tiberi Alessandro, Giordani Francesco, Tomaselli Luca ed Heltai Nicolo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere il reclamo, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della stessa, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE E.to Livio Projetti IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 28 giugno 2024

II SEGRETARIO Claudio Galieti IL PRESIDENTE Melchiorre Zarelli